

REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE

PER LE UTENZE DEBOLI

Approvato con deliberazione assembleare n. 7 del 23/03/2010

REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- c. 1. Il presente regolamento regola la concessione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato ad utenti domestico residenti con nuclei familiari che, versando in particolari condizioni socio economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate nel successivo art. 2.
- c. 2. E' stato ritenuto opportuno, al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

c. 1. Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 gli utenti domestico residenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o meritevoli di una particolare tutela, e precisamente: indicatore ISEE fino a € 9.000,00.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

- c. I. Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 7, dovrà essere presentata dichiarazione ISEE da presentare al Sindaco del Comune di residenza.
- c. 2. I Sindaci, previa verifica della documentazione presentata, sono tenuti a redigere l'elenco degli aventi diritto da trasmettere alla Società AcquaEnna ScpA, fino al raggiungimento della percentuale del 5% degli utenti residenti nel Comune di appartenenza.
- c. 3. I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, potranno rivolgersi al proprio amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo, che provvederanno a presentare idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

- c. 1. La documentazione di cui all'art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:
- c. 2. Utenze singole:

Al fine di permettere agli utenti di produrre la dichiarazione ISEE aggiornata all'ultimo anno di riferimento, il presente regolamento stabilisce che gli intestatari di singole utenze (domestico residenti) devono produrre l'istanza per usufruire dell'agevolazione ai Comuni di residenza entro e non oltre il 30 settembre dell'anno per cui si richiede l'agevolazione.

c. 3. - Utenze condominiali:

Gli amministratori condominiali, o la persona delegata dal condominio, per permettere ai nuclei familiari e/o soggetti utenti facenti parte di utenze condominiali di produrre la dichiarazione ISEE aggiornata all'ultimo anno di riferimento, dovranno produrre l'istanza per usufruire dell'agevolazione ai Comuni di residenza entro e non oltre il 30 settembre dell'anno per cui si richiede l'agevolazione.

Art. 5 - Modulistica

- c. 1. La richiesta di agevolazione, completa delle generalità del soggetto intestatario dell'utenza, del numero cliente, del certificato ISEE, del certificato di residenza o autocertificazione e di copia di valido documento d'identità, dovrà essere consegnata agli uffici del Comune di residenza o inviata agli stessi con raccomandata A.R. nei termini e con le modalità indicate all'art 4.
- c. 2. Il Comune di appartenenza, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all'utente una ricevuta che attesti la presentazione della richiesta.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

- c. 1. Il Comune di appartenenza, ricevuta la richiesta debitamente compilata e completa della documentazione attestante i requisiti, prima di redigere l'elenco degli aventi diritto da inviare alla Società gestore, procederà ad una verifica a campione del possesso dei requisiti, per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
- c. 2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di AcquaEnna Scpa per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Art. 7 - Misura delle agevolazioni

c. 1. Agli aventi diritto verrà applicata un'agevolazione che, per l'anno 2009, prevede la quota fissa annua di € 20,00, e l'esonero totale del pagamento della prima fascia, fino a 44 mc su base annua.

Art. 8 - Periodo di agevolazione

c. 1. L'agevolazione di cui all'art. 7 si applica ai consumi relativi all'anno per cui viene richiesta ed applicata, successivamente alla comunicazione da parte dei Comuni dell'elenco degli utenti aventi diritto, nella fatturazione del saldo relativo all'anno per cui è chiesta l'agevolazione.

Art. 9 - Comunicazione dei risultati

- c. 1. AcquaEnna Scpa, sulla base dell'elenco degli aventi diritto, inviato dai Sindaci, procederà all'applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 8.
- c. 2. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture in acconto precedenti la concessione dell'agevolazione; le fatture successive e in ogni caso quella di conguaglio annuale, terranno conto comunque dell'agevolazione concessa.
- c. 3. Il Comune, presso cui è stata presentata richiesta di agevolazione invierà, in caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, risposta scritta a chi ha presentato l'istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende rigettata.
- c. 4. I Comuni interessati ed il Consorzio ATO 5, in collaborazione con AcquaEnna Scpa, provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.

Art.10 Norme finali

- c. 1. In ogni Comune le utenze in fascia debole non potranno essere superiori al 5% delle utenze residenti nel Comune.
- c. 2. Gli utenti destinatari delle agevolazioni non potranno in ogni caso rappresentare più del 5% del totale delle utenze residenti, per un totale di 3.415 utenze a livello provinciale.

Art.11 Norma transitoria

- c.1. In considerazione della contingente difficoltà economica che colpisce famiglie e imprese, in via assolutamente transitoria, è possibile rateizzare il debito relativo alle bollette scadute fino al 31.12.2009.
- c.2. Possono accedere alla rateizzazione gli utenti che, al momento della richiesta di rateizzazione, sono in regola con i pagamenti delle bollette scadute oltre il periodo di cui all'art. 1.
- c.3. La rateizzazione viene accordata secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. Famiglie con reddito ISEE fino ad €. 9.000,00 e con debito compreso tra €. 300,00 ed €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 100,00.
 - b. Famiglie con reddito ISEE fino ad €. 9.000,00 e con debito superiore ad €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 100,00.
 - c. Famiglie con reddito ISEE superiore ad €. 9.000,00 e con debito superiore ad €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 200,00.
 - d. Imprese: tali soggetti con debito superiore ad €. 2.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 250,00.
- c.4. Il tasso di interesse applicato al piano di rateizzazione sarà quello stabilito nell'accordo tra il Consorzio d'Ambito ed il Gestore, riportato nella Delibera n. 16 del 18.06.2009.
- c.5. La rateizzazione si intenderà vigente dal momento della sua sottoscrizione da parte dell'utente e del Gestore per accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata.
- c.6. L'utente beneficiario della rateizzazione ha l'obbligo di rispettare le scadenze previste nel piano nonché di essere in regola con i pagamenti delle bollette maturate successivamente, pena la decadenza della rateizzazione.
- c.7. Coloro che avessero già sottoscritto la rateizzazione in sei mesi ai sensi della delibera n. 16 del 18.06.2009, possono richiedere la modifica dei termini di rateizzazione ai sensi del presente articolo per le quote rimanenti purchè, al momento della richiesta, siano in regola con il pagamento delle rate scadute.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Ing. Stefano Guccione

IL PRESIDENTE f.to Dott. Giuseppe Monaco